

# REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO SMARTFOOD

## Articolo 1

### Oggetto

1.1. Il presente regolamento (“**Regolamento**”) contiene e definisce le condizioni generali per la concessione dell’uso del marchio figurativo di certificazione denominato “SmartFood” (“**Marchio di certificazione**”) ai soggetti autorizzati, certificati dall’Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. (“**IEO**”), su (i) singoli alimenti, (ii) preparazioni alimentari, nonché (iii) sulle linee di prodotti all’interno dell’offerta ristorativa aziendale (primo piatto, secondo piatto, contorno) (“**Prodotti e Servizi**”).

1.2. Possono presentare apposita richiesta di certificazione, i soggetti richiedenti che ne facciano richiesta secondo le modalità definite dal Regolamento e che siano imprese, cooperative, consorzi e/o le associazioni, enti pubblici e privati che espletino attività produttiva nel settore agroalimentare e/o della ristorazione e/o che si avvalgano di e/o forniscano Servizi nel settore agroalimentare e/o della ristorazione (“**Soggetti Richiedenti**”), purché la predetta attività abbia ad oggetto i Prodotti e Servizi, di cui al disciplinare SmartFood (“**Disciplinare SmartFood**”), allegato al Regolamento *sub* Allegato 1.

1.3. Il Regolamento definisce le condizioni generali e le modalità di richiesta dell’uso del Marchio di certificazione da parte dei Soggetti Autorizzati, nonché le modalità di impiego e le condizioni di riproduzione del Marchio di certificazione, nonché le modalità di vigilanza e le relative sanzioni.

1.4. IEO rende disponibile l’ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web: [www.smartfood.ieo.it](http://www.smartfood.ieo.it) e presso la propria sede.

## Articolo 2

### Finalità del Marchio

2.1. Il Marchio di certificazione, la cui rappresentazione grafica è fornita *sub* Allegato 2, è depositato in Italia secondo la vigente legislazione e utilizzato, con le modalità definite dalle linee guida di utilizzo del Marchio di certificazione (“**Linee Guida**”), *sub* Allegato 3, sui Prodotti e Servizi per perseguire le seguenti finalità:

- a) incoraggiare il consumo di alimenti o preparazioni alimentari con effetti positivi per la salute umana, dimostrati e sostenuti scientificamente da istituzioni nazionali ed internazionali;
- b) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative, l'elevato livello qualitativo degli alimenti certificati, con i relativi criteri e le caratteristiche che i Prodotti e Servizi contrassegnati dal Marchio di certificazione devono possedere per essere ritenuti tali;
- c) certificare le qualità positive per la salute dei Prodotti e Servizi realizzati secondo i requisiti e le caratteristiche qualitative del Disciplinare SmartFood.

## Articolo 3

### Definizioni

3.1. Ai fini del Regolamento, i termini e le espressioni di seguito elencati, qualora riportati con iniziale maiuscola, devono intendersi con il significato ad essi attribuito nel presente articolo. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa:

- **Diffida:** è la comunicazione mediante la quale il Soggetto Gestore intima al Soggetto Autorizzato la sospensione della produzione e della commercializzazione del Prodotto o Servizio, nei gravi casi di violazione o recidiva;
- **Disciplinare SmartFood:** è il disciplinare redatto da IEO contenente i requisiti e le caratteristiche qualitative per certificare i Prodotti e Servizi, allegato al Regolamento *sub* Allegato 1;
- **IEO:** è l'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.;
- **Linee Guida:** indicano le modalità di utilizzo del Marchio di certificazione, allegate al Regolamento *sub* Allegato 3;
- **Marchio di certificazione:** è il marchio figurativo di certificazione SmartFood di cui all'Allegato 2, il quale dovrà essere utilizzato dai Soggetti Autorizzati secondo le Linee Guida di cui all'Allegato 3;
- **Prodotti e Servizi:** sono (i) i singoli alimenti, (ii) le preparazioni alimentari, nonché (iii) le linee di prodotti all'interno dell'offerta ristorativa aziendale (primo piatto, secondo piatto, contorno), oggetto di certificazione, così come dettagliatamente chiarito nel Disciplinare SmartFood;
- **Programma SmartFood:** è il programma in scienze della nutrizione e comunicazione dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano nato nel 2011;
- **Reclamo:** è la comunicazione inviata dal Soggetto Gestore al Soggetto Autorizzato qualora venga accertato che un Prodotto o Servizio non è conforme al Disciplinare SmartFood;
- **Regolamento:** è il presente regolamento d'uso del Marchio di certificazione;
- **Riesame:** è l'attività posta in essere a cura e spese del Soggetto Autorizzato, dopo la ricezione della Diffida, finalizzata ad eseguire il riesame dei controlli effettuati e/o ulteriori controlli su altri campioni del medesimo Prodotto o Servizio;
- **Soggetto Gestore:** è lo IEO, quale titolare del Marchio di certificazione SmartFood;
- **Soggetti Richiedenti:** sono le imprese, le cooperative, i consorzi e/o le associazioni, gli enti pubblici e privati che espletino attività produttiva nel settore agroalimentare e/o della ristorazione e/o che si avvalgano di e/o forniscano Servizi nel settore agroalimentare e/o della ristorazione che presentano la domanda di certificazione dei Prodotti e Servizi al Soggetto Gestore;
- **Soggetti Autorizzati:** sono i Soggetti Richiedenti che, previa valutazione del rispetto dei requisiti e delle caratteristiche qualitative del Disciplinare SmartFood, hanno ottenuto la licenza d'uso del Marchio di certificazione e che sono iscritti nell'elenco dei soggetti autorizzati presso il Soggetto Gestore;

## Articolo 4

### Titolarità e gestione del Marchio

4.1. Il titolare del Marchio di certificazione è l'Istituto Europeo di Oncologia s.r.l. ("**Soggetto Gestore**") che lo utilizza con l'ausilio del *team* di esperti del programma SmartFood dell'Istituto Europeo di Oncologia s.r.l.

4.2. Il Soggetto Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'uso del Marchio di certificazione sui Prodotti e Servizi realizzati dai Soggetti Richiedenti, sottoscrive i relativi contratti di licenza d'uso per la concessione in uso non esclusivo del Marchio di certificazione con i Soggetti Autorizzati, ne controlla il corretto utilizzo e si attiva per assicurare la sua tutela, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. Il Soggetto Gestore utilizza il Marchio di certificazione solo per attività finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei Prodotti e Servizi certificati e non fornisce e/o commercializza direttamente tali Prodotti e Servizi. Lo stesso Soggetto Gestore può utilizzare il Marchio di certificazione attraverso soggetti terzi, per la sua migliore valorizzazione.

## **Articolo 5**

### **Campo di applicazione del Marchio di certificazione**

5.1. L'uso non esclusivo del Marchio di certificazione SmartFood è consentito ai Soggetti Autorizzati unicamente per Prodotti e Servizi che rispondano ai requisiti e alle caratteristiche qualitative definite nel Disciplinare SmartFood e che, con riferimento alle loro caratteristiche nutrizionali, rechino un vantaggio in termini salutistici ad essere introdotti in una dieta equilibrata, sempre che tali Prodotti e Servizi siano stati previamente valutati, approvati e certificati dal Soggetto Gestore.

5.2. Il Marchio di certificazione SmartFood non può, in ogni caso, essere utilizzato per Prodotti e Servizi che, pur rispondendo al Disciplinare SmartFood, non siano stati previamente valutati, approvati e certificati dal Soggetto Gestore.

## **Articolo 6**

### **Disciplinare SmartFood**

6.1. Il Disciplinare SmartFood, di cui all'Allegato 1 del Regolamento, nasce nell'ambito del programma SmartFood in scienze della nutrizione e comunicazione dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano nel 2011 (**"Programma SmartFood"**). Tale Programma SmartFood è finalizzato a promuovere uno stile di vita sano e fornire strumenti pratici alla popolazione generale, per adattare le informazioni ottenute attraverso la ricerca scientifica alle abitudini alimentari quotidiane dell'individuo. Le attività principali del Programma SmartFood includono: la ricerca scientifica (conduzione di indagini e studi epidemiologici che esaminano il ruolo dell'esposizione nutrizionale, e le sue relative implicazioni, rispetto al rischio d'insorgenza di patologie croniche) e la comunicazione scientifica (area che mira a contribuire, attraverso social, sito web e seminari, ad una corretta divulgazione scientifica sul tema "nutrizione e salute", diffondendo messaggi condivisi dalla comunità scientifica, combattendo disinformazione e asimmetria informativa per promuovere la salute e la prevenzione primaria e secondaria).

6.2. Il Disciplinare SmartFood indica i requisiti e le caratteristiche qualitative di riferimento per l'utilizzo del Marchio di certificazione per Prodotti e Servizi, vale a dire per (i) singoli alimenti, (ii) preparazioni alimentari, nonché (iii) linee di prodotti all'interno dell'offerta ristorativa aziendale (primo piatto, secondo piatto, contorno).

6.3. Le indicazioni specifiche riportate nel Disciplinare SmartFood sono redatte sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali e/o su dati e informazioni di enti accreditati (CREA Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione, Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici in Italia IEO, SINU Società Italiana di Nutrizione Umana, Ministero della Salute,

WCRF World Cancer Research Fund, Harvard Medical School, EUFIC European Food Information Council, ESC European Society of Cardiology, WHO World Health Organization, IDF International Diabetes Federation) e sul Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

6.4. In dettaglio, il Disciplinare SmartFood prevede la concessione del Marchio di certificazione ai Soggetti Autorizzati per le seguenti tipologie di Prodotti e/o Servizi:

(i) Singoli alimenti

Le aziende agroalimentari che, per gli alimenti, non sfusi, confezionati e senza aggiunta di altri ingredienti, intendono avvalersi del Marchio di certificazione sono tenute ad attenersi scrupolosamente ai requisiti e alle caratteristiche qualitative nel Disciplinare SmartFood, Parte 1 “Certificazione di singoli alimenti”.

(ii) Preparazioni alimentari

Le aziende agroalimentari che, per le preparazioni alimentari, intendono avvalersi del Marchio di certificazione sono tenute ad attenersi scrupolosamente ai requisiti e alle caratteristiche qualitative riportate nel Disciplinare SmartFood, Parte 2 “Certificazione di preparazioni alimentari”.

(iii) Linee di prodotti all’interno dell’offerta ristorativa aziendale

Le aziende della ristorazione collettiva che, per le linee di prodotti (primo piatto, secondo piatto, contorno) da consumare presso le mense aziendali, intendono avvalersi del Marchio di certificazione sono tenute ad attenersi scrupolosamente ai requisiti e alle caratteristiche qualitative riportate nel Disciplinare SmartFood, Parte 3 “Certificazione di una linea SmartFood all’interno dell’offerta ristorativa aziendale”.

## **Articolo 7**

### **Procedura per la concessione dell’uso del Marchio di certificazione**

7.1. I Soggetti Richiedenti che intendono certificare i propri Prodotti e Servizi al fine di utilizzare il Marchio di certificazione devono seguire la procedura di concessione, la quale prevede:

a) la presentazione al Soggetto Gestore di una domanda sottoscritta dal legale rappresentante, corredata per ciascun prodotto alimentare per il quale si chiede la certificazione, un dossier contenente tutte le informazioni relative alle materie prime ed ai procedimenti che fanno parte della filiera produttiva del prodotto alimentare finito, inclusi gli ingredienti utilizzati, le ricette e le informazioni riportate sull’etichetta del Prodotto, nonché per ciascun Servizio per cui si richiede l’uso del Marchio di certificazione, un dossier con le informazioni relative all’attività di ristorazione, recante a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la denominazione aziendale, il numero dei dipendenti, le sedi e le ulteriori informazioni che verranno richieste dal Soggetto Gestore, da inviarsi all’indirizzo: info.smartfood@ieo.it, cc: tto@ieo.it.;

b) l’esame da parte del Soggetto Gestore dell’ammissibilità della domanda, previa verifica del diritto di accesso all’uso del Marchio di certificazione del Soggetto Richiedente, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare SmartFood, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, il Soggetto Gestore informa il Soggetto Richiedente dell’esito della valutazione;

c) in caso di valutazione positiva, la sottoscrizione del contratto di licenza d’uso del Marchio di certificazione per la concessione al Soggetto Richiedente del Marchio di certificazione;

d) che il Soggetto Richiedente che, previa valutazione del rispetto dei requisiti e delle caratteristiche qualitative del Disciplinare SmartFood, ha ottenuto la licenza d’uso del Marchio di certificazione

mediante la sottoscrizione del contratto, venga iscritto nell'elenco dei soggetti autorizzati presso il Soggetto Gestore (“**Soggetto Autorizzato**”).

7.2. La licenza d'uso del Marchio di certificazione è concessa a titolo oneroso ed è di tipo non esclusivo. Il diritto d'uso del Marchio di certificazione è strettamente riservato al Soggetto Autorizzato e non può essere ceduto od esteso ad altre aziende, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

7.3. Il Soggetto Autorizzato è autorizzato da IEO ad utilizzare il Marchio di certificazione alle condizioni e secondo i termini riportati nel contratto di licenza d'uso, nella sua grafica originale e nella sua interezza così come riportato nell'Allegato 2, secondo le modalità definite dalla Linee Guida di cui all'Allegato 3. Eventuali personalizzazioni richieste dai Soggetti Autorizzati potranno essere autorizzate dal Soggetto Gestore soltanto in forma scritta.

7.4. Il Soggetto Autorizzato si obbliga a rispettare le condizioni stabilite nel Regolamento e in ogni suo allegato, nonché nel contratto di licenza d'uso. Il Soggetto Gestore che, sulla base delle verifiche effettuate e/o delle segnalazioni pervenute, accerti la violazione degli obblighi suddetti da parte del Soggetto Autorizzato, può intervenire immediatamente al fine di ripristinare il corretto uso del Marchio di certificazione, anche mediante l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9.

## **Articolo 8**

### **Le condizioni d'uso del Marchio di certificazione**

8.1. L'utilizzo del Marchio di certificazione è concesso ai Soggetti Autorizzati per i Prodotti e Servizi che risultano conformi ai requisiti e alle caratteristiche qualitative riportate nel Disciplinare, nonché che rispettino le eventuali ulteriori caratteristiche indicate nel Regolamento. Il Marchio di certificazione può essere apposto esclusivamente sul singolo Prodotto e/o Servizio, sui relativi imballaggi, sulle confezioni e sulle etichette, unitamente a tutte le altre informazioni obbligatorie richieste dalla legislazione alimentare, quale il Reg. (UE) 1169/2011, e non può, in alcun modo, essere associato al logo dell'azienda del Soggetto Autorizzato per Prodotti e/o Servizi diversi da quelli certificati.

8.2. Il Marchio di certificazione non può essere utilizzato dal Soggetto Autorizzato su prodotti e/o sulle comunicazioni di marketing, o forme di comunicazione equipollente, di prodotti non certificati dal Soggetto Gestore e che non risultino conformi ai requisiti e alle caratteristiche qualitative del Disciplinare o del Regolamento.

8.3. In ogni caso, ogni genere di comunicato e qualsiasi tipologia di comunicazione che abbia ad oggetto il Marchio di certificazione dovranno essere preventivamente proposti dal Soggetto Autorizzato e approvati per iscritto dal Soggetto Gestore.

8.4. Al Marchio di certificazione riportato sugli imballaggi, sulle confezioni e/o sulle etichette dei Prodotti e Servizi dovrà sempre essere associato un QR-Code che rinvia al sito [smartfood.ieo.it](http://smartfood.ieo.it), ove dovranno essere riportati i requisiti e le caratteristiche qualitative stabilite nel Disciplinare SmartFood che possiede ciascun Prodotto e le ragioni della certificazione. Tanto è finalizzato a consentire sia al Soggetto Gestore sia al Soggetto Autorizzato di mantenere la massima trasparenza sui criteri per ottenere la certificazione e di promuovere ai consumatori i principi di una sana alimentazione.

8.5 Nessun Prodotto potrà essere immesso sul mercato con il Marchio di certificazione prima che il Soggetto Gestore abbia espressamente approvato e autorizzato le etichette, gli imballaggi e le confezioni di ciascun Prodotto e Servizio proposti dal Soggetto Autorizzato. A tal fine, il Soggetto

Gestore valuterà gli aspetti generali dell'etichetta, verificando la sussistenza delle informazioni obbligatorie richieste dal Reg. (UE) 1169/2011, nonché la presentazione grafica del Marchio di certificazione che dovrà riportare il Marchio di certificazione, così come descritto *sub* Allegato 2, nel rispetto delle Linee Guida di cui all'Allegato 3, fermo restando che la responsabilità civile, amministrativa e penale legate alla commercializzazione di tali Prodotti e Servizi resterà integralmente ed esclusivamente a carico del Soggetto Autorizzato.

8.6. Saranno conformi e potranno venire autorizzati gli imballaggi, le confezioni e/o le etichette dei Prodotti e Servizi che riporteranno il Marchio di certificazione di cui all'Allegato 2, con le modalità di cui all'Allegato 3, in posizione e dimensione ben visibile e verificabile dal consumatore prima dell'acquisto, sempre nel rispetto delle previsioni di cui al Reg. (UE) 1169/2011 relative alla presentazione delle informazioni volontarie in etichetta. Qualsiasi modifica alle specifiche dei Prodotti e Servizi alle condizioni d'uso in corso di concessione della licenza comporta un rinnovo della stessa.

8.7. Al Soggetto Autorizzato è fatto obbligo di evitare qualunque comportamento imprenditoriale o di utilizzo del Marchio di certificazione che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dello stesso e/o che possa pregiudicare il suo valore per gli altri Soggetti Autorizzati o indurre il pubblico in errore sulla provenienza, origine o natura del Prodotto. Il Soggetto Autorizzato si impegna, direttamente e/o per interposta persona, a non depositare e a non utilizzare in Italia e all'estero marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi identici o simili al Marchio di certificazione e/o, in ogni caso, che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il Marchio di certificazione o con i singoli elementi dello stesso.

## **Articolo 9**

### **Le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del Marchio di certificazione e relativi provvedimenti**

#### **9.1. Sorveglianza**

Il Soggetto Gestore effettua una sorveglianza periodica sui Prodotti e Servizi certificati, per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti e alle caratteristiche qualitative definite nel Disciplinare SmartFood.

Questa sorveglianza avviene attraverso un monitoraggio degli imballaggi, delle confezioni, delle etichette e qualsivoglia comunicazione e/o informazione che accompagna i Prodotti e Servizi certificati oltre che attraverso indagini e visite ispettive, prove e verifiche, secondo i criteri indicati nei successivi paragrafi di questo articolo.

#### **Monitoraggio:**

- a) Il sistema di monitoraggio dei Prodotti certificati si basa sul controllo semestrale, presso i luoghi preposti alla vendita, analizzando la lista degli ingredienti, delle indicazioni nutrizionali e, più in generale, la conformità dei Prodotti al Disciplinare SmartFood, per verificare la continuità della conformità del Prodotto al Disciplinare SmartFood;
- b) il sistema di monitoraggio dei Servizi certificati si basa sulla revisione semestrale di pubblicazioni relative ai pasti, ricette e menù della linea SmartFood all'interno dell'offerta ristorativa aziendale, e sulla verifica della continuità della conformità dei Servizi al Disciplinare SmartFood.

#### **Visite ispettive e analisi:**

Il Soggetto Autorizzato si obbliga a consentire l'accesso del Soggetto Gestore presso i propri stabilimenti, magazzini, laboratori di preparazione e distribuzione, oltre che presso i luoghi di somministrazione degli alimenti in ogni tempo durante l'orario di lavoro, anche senza preavviso.

Il Soggetto Gestore ha la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritiene utili, necessarie e/o opportune per controllare e verificare che il Soggetto Autorizzato rispetti quanto previsto dal Disciplinare SmartFood.

Nel corso della visita ispettiva, il Soggetto Gestore ha inoltre il diritto di prelevare gratuitamente una campionatura dei Prodotti certificati e/o di sue singole parti, per verificare presso le proprie sedi, la conformità del Prodotto e Servizio al Disciplinare SmartFood.

Il Soggetto Autorizzato deve, in ogni caso, consentire ed agevolare le verifiche del Soggetto Gestore, il quale dovrà eseguire l'accesso limitando al minimo indispensabile le interferenze dell'attività produttiva del Soggetto Autorizzato. Il prelievo di tali campioni avverrà - a titolo gratuito - nella misura strettamente necessaria per garantire un adeguato livello di credibilità alle verifiche necessarie per la certificazione di cui al Disciplinare SmartFood.

## **9.2. Non conformità al Disciplinare e relativi provvedimenti**

Qualora il Soggetto Gestore accerti che un Prodotto o Servizio certificato non è conforme al Disciplinare SmartFood, ne informa immediatamente per iscritto mediante reclamo, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo p.e.c. il Soggetto Autorizzato ("**Reclamo**"), invitandolo a fornire le proprie osservazioni e/o ad eliminare le difformità rilevate entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione del Reclamo.

Nei casi più gravi o di recidiva, nel caso in cui vengano reiterate le medesime non conformità già contestate in precedenza, il Soggetto Gestore intima mediante diffida il Soggetto Autorizzato affinché quest'ultimo sospenda la produzione e la commercializzazione del Prodotto o Servizio, contrassegnato dal Marchio di certificazione ("**Diffida**"). In tali ipotesi, il Soggetto Autorizzato dovrà immediatamente sospendere la produzione e/o la commercializzazione del Prodotto o Servizio contrassegnato dal Marchio di certificazione.

In caso di ricezione della Diffida, il Soggetto Autorizzato potrà richiedere, a propria cura e spese, e per iscritto a mezzo raccomandata A/R e/o p.e.c., di eseguire il riesame dei controlli effettuati e/o ulteriori controlli su altri campioni del medesimo Prodotto, al fine di verificarne la conformità al Disciplinare SmartFood ("**Riesame**"). In caso di Riesame, il Soggetto Gestore si impegna a svolgere le attività di verifica e controllo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di Riesame da parte del Soggetto Autorizzato e, se ritenuto opportuno, a suo insindacabile giudizio, nelle more delle verifiche di Riesame, potrà sospendere gli effetti della Diffida, consentendo la produzione e commercializzazione dei Prodotti e Servizi contrassegnati dal Marchio. Durante il tempo necessario per le prove di riesame, gli effetti della Diffida di cui al primo capoverso possono essere sospesi, a giudizio del Soggetto Gestore. Tutte le spese per le prove relative al Riesame sono a carico del Soggetto Autorizzato.

Inoltre, il Soggetto Gestore potrà richiedere al Soggetto Autorizzato di intervenire per il ritiro dal mercato dei Prodotti o Servizi non conformi.

All'esito del Riesame, ove i Prodotti e Servizi risultino conformi, il Soggetto Gestore potrà consentire la ripresa della produzione e commercializzazione degli stessi, revocando la Diffida.

Nel caso in cui gli esemplari sottoposti alle prove di Riesame non risultino conformi, la produzione e la fornitura al mercato di tale Prodotto o Servizio potranno essere riprese soltanto dopo che il

Soggetto Gestore avrà potuto constatare, in seguito a prove su nuovi campioni forniti dal Soggetto Autorizzato, che sono stati adottati gli accorgimenti atti a garantire la futura conformità.

Qualora il Soggetto Autorizzato non ottemperi alle prescrizioni della Diffida entro il termine stabilito nella stessa, il Soggetto Gestore ha la facoltà di revocare la certificazione per tale Prodotto o Servizio.

I provvedimenti contenenti le sanzioni (sospensione o revoca) e le relative motivazioni vengono comunicati al Soggetto Autorizzato tramite lettera raccomandata o altro mezzo equivalente (a mezzo p.e.c.).

#### **a) Sospensione**

La sospensione è applicabile, previa ammonizione scritta, per un tempo determinato non inferiore a trenta giorni e non superiore ad un anno a fronte di violazioni gravi, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- reiterato uso scorretto, improprio e/o non conforme del Marchio di certificazione;
- inadempimento alle obbligazioni contrattuali di cui al contratto di licenza d'uso;
- inosservanza delle disposizioni del Regolamento e del Disciplinare SmartFood.

La comunicazione di sospensione dovrà essere inoltrata tempestivamente al Soggetto Autorizzato mediante comunicazione scritta da trasmettersi tramite lettera raccomandata o a mezzo p.e.c.

In presenza di validi e comprovati motivi, il periodo di sospensione potrà essere prorogato dal Soggetto Gestore per un tempo complessivamente non superiore ad un anno, decorrente dalla ricezione della comunicazione di sospensione.

La sospensione può essere revocata dal Soggetto Gestore, su istanza del Soggetto Autorizzato, qualora siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

Nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione, non venga rimossa, ad opera del Soggetto Autorizzato, la causa che ha dato origine alla relativa comunicazione, si procederà alla revoca della concessione d'uso.

#### **b) Revoca**

La licenza d'uso del Marchio di certificazione può essere revocata dal Soggetto Gestore nei casi di violazioni gravi reiterate o violazioni gravissime, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- abuso, utilizzo illegale o fraudolento del Marchio di certificazione da parte del Soggetto Autorizzato;
- fallimento o cessazione dell'attività del Soggetto Autorizzato;
- mancata osservanza alle prescrizioni di cui alla Diffida di cui sopra;
- mancato adeguamento a modifiche normative e/o regolamentari relative al Prodotto o Servizio;
- mancata revoca della sospensione della certificazione.

La revoca comporta la risoluzione con effetti immediati del contratto di licenza d'uso del Marchio.

Nel caso di revoca e risoluzione del contratto di licenza d'uso per una delle ragioni di cui al presente articolo, il Soggetto Autorizzato, fermo l'obbligo di cessazione immediata dell'uso del Marchio di certificazione, non potrà presentare una nuova domanda di utilizzo del Marchio di

certificazione, prima che siano decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di ricezione della comunicazione di revoca e conseguente risoluzione del contratto di licenza d'uso.

Ai fini sanzionatori, la ricorrenza del pregiudizio o del pericolo di pregiudizio all'immagine del Marchio di certificazione viene valutata unilateralmente dal Soggetto Gestore e non è oggetto di sindacato da parte del Soggetto Autorizzato.

© 2025 - SmartFood IEO - riproduzione vietata